



LEGA PRO

COMUNICATO N. 75/DIV – 5 MARZO 2026

75/395

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 4 MARZO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4 marzo 2026

11^ GIORNATA RITORNO

GIRONE B

AREZZO	TERNANA	1-2
GUBBIO	CARPI	2-1
LIVORNO	PERUGIA	1-2
PINETO	FORLÌ	3-2
PONTEDERA	JUVENTUS NEXT GEN	0-1
RAVENNA	PIANESE	0-0
SAMBENEDETTESE	ASCOLI	0-1
TORRES	GUIDONIA MONTECELIO	2-1
VIS PESARO	BRA	2-1
RIPOSA: CAMPOBASSO		

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 5 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"GARE DEL 4 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CARPI e SAMBENEDETTESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.000,00

SAMBENEDETTESE

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 2638 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 2° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari incitante alla violenza, per la durata di circa un minuto;
2. al 14° minuto del primo tempo, un coro espressione di discriminazione comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi territoriali nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per 4 volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai propri sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale Nord, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, cinque bottigliette d'acqua chiuse semipiene, delle quali tre raggiungevano il terreno di gioco e due il recinto di gioco, e quattro bicchieri di plastica semipieni di liquido trasparente, che raggiungevano il recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi degli artt. 6, 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3 e 26 G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

VIS PESARO

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 7 dei 529 presenti), posizionati nel Settore Tribuna Prato, intonato, al 68° e al 69° minuto della gara, un coro oltraggioso e offensivo per motivi di discriminazione sessuale nei confronti del Primo Assistente, per la durata di circa un minuto.

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai propri sostenitori, consistiti nell'aver lanciato, al 63° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno di liquido che raggiungeva il terreno di gioco e, ripetutamente durante la gara, diciotto bicchieri di plastica semipieni di liquido, che raggiungevano il recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi degli artt. 6, 13, comma 2,

G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3 e 26 G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

RAVENNA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 MARZO 2026**

MELA ANTONELLO (TORRES)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 MARZO 2026**

MENICUCCI ETTORE RODOLFO (BRA)

perché, pur essendo munito di pass ma non inserito in distinta, per tutto il riscaldamento si intratteneva sia nel recinto di gioco che nel terreno di gioco. Al termine del primo tempo, nonostante il diniego dello steward, faceva ingresso nel recinto di gioco e nel tunnel degli spogliatoi al fine di avere un confronto con l'Arbitro e il IV Ufficiale che, però, avevano già fatto rientro nello spogliatoio. Successivamente faceva ritorno nel recinto di gioco, dove si intratteneva fino all'inizio del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSSI ROBERTO (PIANESE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NISTICO FABIO (BRA)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei

confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante i precedenti richiami, protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale e reagiva con toni polemici alla comunicazione del tempo di recupero aggiuntivo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CEGLIA FILIPPO

(FORLI')

Perché, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava protestando vivacemente e proferendo, verso il IV Ufficiale, una frase irrispettosa rivolta alla quaterna (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

STELLONE ROBERTO

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BUCCHI CRISTIAN

(AREZZO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANDORLINI ANDREA

(RAVENNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRAGLIA PIERO

(PONTEDERA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SACCHINI EDOARDO

(JUVENTUS NEXT GEN)

perché teneva un comportamento inopportuno discutendo con un calciatore avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LIONETTI GIORGIO

(BRA)

per atto di violenza, in quanto in azione di gioco ma con pallone non a distanza, reagiva a una trattenuta colpendo volontariamente al volto un avversario a mano aperta tra la faccia ed il collo, senza gravi conseguenze.

STAGNI TOMMASO

(RAVENNA)

perché, in quanto giocatore di riserva, protestava proferendo, altresì, una frase offensiva nei confronti dell'arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione

FVS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE COL FILIPPO

(AREZZO)

perché, in quanto giocatore di riserva, si alzava dalla panchina per protestare con ampi gesti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTINI ANDREA

(GUIDONIA MONTECELIO)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DALMAZZI ALESSANDRO

(SAMBENEDETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK

(ASCOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D UFFIZI SIMONE

(ASCOLI)

CAVALLINI GIACOMO

(FORLI')

STRAMACCIONI DIEGO

(PERUGIA)

SCHIRONE LUCA

(PINETO)

VALLOCCHIA ANDREA

(TERNANA)

ANTONELLI NICOLO

(TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CIANCI PIETRO

(AREZZO)

MEGELAITIS LINAS

(PERUGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TUZZA STEFANO

(BRA)

MANZARI GIACOMO

(PERUGIA)

FILIPPIS EMILIANO

(PIANESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GIORICO DANIELE

(TORRES)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GILLI MATTEO	(AREZZO)
DE RISIO CARLO	(FORLI')
MANETTI GIULIO	(FORLI')
DI BITONTO ALESSANDRO	(GUBBIO)
IANESI SIMONE	(PIANESE)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LA MARCA MATTIA	(BRA)
RIGO MATTIA	(CARPI)
FABRIZI LUCA	(PIANESE)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(RAVENNA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COVERI VALENTINO	(FORLI')
PANAOLI LORENZO	(LIVORNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIVIANI MATTIA	(AREZZO)
CORAZZA SIMONE	(ASCOLI)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
VAYRYNEN TIM OLAVI	(LIVORNO)
KURTI ADI	(TERNANA)
ZACCAGNO ANDREA	(TORRES)

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società.

Pubblicato in Firenze 5 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani